



Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

COMMISSIONE GIUSTIZIA

17 Settembre 2019

AUDIZIONE

DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Federico Cafiero de Raho

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017 n.90 e n.92, recanti l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 nonché la direttiva 2018/843 che modifica la direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (atto di Governo n. 95)

Porgo il saluto dell'Ufficio, che ho l'onore di dirigere, ai Signori Presidenti delle Commissioni Giustizia, Finanze e Affari europei di Camera e Senato e agli Onorevoli Componenti delle stesse e ringrazio per avermi dato l'opportunità di esprimere alcune considerazioni generali e osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017 n.90 e n. 92 in attuazione della direttiva 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La relazione del Comitato di Sicurezza finanziaria sull'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Italia, pubblicata l'11 giugno 2019, è un documento di straordinario valore, che, da un lato, ha evidenziato il livello di protezione del sistema finanziario, dall'altro ha rilevato le criticità e vulnerabilità nei settori bancari e degli intermediari finanziari, nelle fiduciarie, negli agenti in attività finanziarie, nei professionisti (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), negli operatori non finanziari ("compro oro", operatori nei settori dei giochi, Agenti immobiliari). Il documento del Comitato di Sicurezza contiene riflessioni e valutazioni necessarie alla crescita dei meccanismi di protezione del sistema finanziario.

Le mafie, oggi, sono sempre più *mafie degli affari*.

Il narcotraffico è *l'insostituibile motore* di tutte le attività illecite svolte, a livello globale ed a livello nazionale, da tutti i grandi sodalizi criminali.

E' preoccupante il livello di corruzione alimentata da soggetti criminali che dispongono di entrate e patrimoni così consistenti. Anche la più prestigiosa Agenzia Internazionale che si occupa di crimine organizzato, l'UNODC (l'Agenzia delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato), rileva come in qualsiasi paese del mondo, vi sia, non solo, una relazione diretta, un rapporto di rafforzamento reciproco, fra la corruzione e la sua diffusione e la rilevanza economica che ha assunto il narcotraffico in quel determinato contesto, ma, anche, un rapporto diretto fra il rafforzamento delle grandi organizzazioni criminali e la penetrazione di queste nella politica e nella amministrazione pubblica, sia locale che nazionale. Le mafie, oggi,

anche per la forte risposta repressiva dello Stato, preferiscono abbandonare i metodi violenti e stringere relazioni di potere, esercitare l'impresa interferendo sul mercato e condizionandone lo sviluppo.

La **strategia** adottata dalle organizzazioni criminali è oggi, con la sola esclusione di alcuni circoscritti territori (come taluni quartieri napoletani o baresi e della provincia di Bari), quella **della sommersione**: la mafia non vuole apparire all'esterno come un fenomeno emergenziale, da combattere con urgenza, anche se i traffici illeciti dilagano e l'economia locale, soprattutto nel meridione d'Italia, è inquinata e condizionata.

Le indagini, sviluppate dalla Magistratura con la partecipazione di una Polizia Giudiziaria sempre più specializzata, individuano meccanismi complessi di reinvestimento dei proventi delle illecite attività e smascherano i diversificati e raffinati sistemi utilizzati per l'infiltrazione dell'economia legale con imprese mafiose o contigue alle mafie.

Le principali Agenzie internazionali che da tempo si occupano di criminalità organizzata (a partire dall'Unodc) ripetono che qualsiasi azione di contrasto al fenomeno criminale complessivamente inteso è destinata a fallire se non viene aggredito il meccanismo di accumulazione finanziaria che consente al narcotraffico e alle altre attività criminose di essere le più remunerative attività economiche.

Non si tratta, cioè, solo e soltanto, di individuare i patrimoni illeciti che vengono accumulati dai grandi narcotraffickanti, ma **di aggredire il sistema e i soggetti**, che consentono a questa immane quantità di denaro di entrare nei circuiti dell'economia legale.

Ed i meccanismi fondamentali emersi dall'attività investigativa sono chiaramente due:

- **l'immissione di ingentissime quantità di moneta contante nel sistema bancario e finanziario;**

- **l'effettuazione di operazioni commerciali inesistenti ovvero sovrappagate, anche seriali, attraverso cui viene trasferito il denaro dal compratore al venditore.**

In entrambi i casi, intanto possono essere svolte le indicate transazioni, in quanto esiste una struttura professionale e finanziaria – di importanza capitale e strategica, perché *infungibile* – che è al servizio delle organizzazioni mafiose.

Se per un verso, solo attraverso la complicità di operatori del sistema finanziario e bancario è possibile immettere valuta contante per milioni di euro su conti e depositi bancari, per altro verso, solo esperti professionisti sono in grado di costituire o acquisire società commerciali effettivamente operanti, per poi strutturare all'interno delle stesse meccanismi che nascondono le illecite transazioni.

Tali riflessioni evidenziano l'importanza del **tema della trasparenza** connesso all'**individuazione del titolare effettivo** nelle compagnie societarie, a fine di identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici e ottenere informazioni accurate e aggiornate sul **cd. titolare effettivo**. La V direttiva vuole che gli Stati membri si dotino di un **registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva** delle società e dei trust.

E' questo un importante passo in avanti.

I settori tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio devono essere effettivamente organizzati in relazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti, procedendo:

- a) *all'adeguata verifica della clientela,*
- b) *alla conservazione delle informazioni inerenti i rapporti e le operazioni rilevanti;*
- c) *alla segnalazione delle operazioni sospette.*

E' necessario che gli intermediari finanziari, i professionisti e tutti gli altri soggetti obbligati adempiano con rigore alle prescrizioni derivanti dalla disciplina antiriciclaggio.

E' notevolmente aumentata la capacità delle organizzazioni criminali di produrre ricchezza illecita (recentemente dalla analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che riguardano la sola criminalità organizzata si è stimato un movimento annuo di circa 60 miliardi di euro di transazioni a rischio di riciclaggio) per cui le attività ed i flussi finanziari illeciti sono talmente compenetrati con attività e fondi di origine lecita da rendere quasi inestricabile la distinzione fra riciclaggio e reati presupposto, fra denaro "sporco" da ripulire e fondi "puliti" che confluiscono verso impieghi criminali.

Oltre alle attività tipicamente mafiose riconducibili alla criminalità organizzata, vengono in evidenza la diffusione di altre condotte illegali, quali la corruzione, l'usura, l'evasione fiscale, nonché le varie tipologie di reati societari e finanziari, che ne costituiscono una diretta conseguenza, condotte spesso ricorrenti nell'operatività delle nuove mafie imprenditoriali.

Anche sul fronte delle indagini di terrorismo emerge che le attività terroristiche richiedono disponibilità di fondi e di mezzi materiali, quali denaro, strutture logistiche, armi, documenti contraffatti, coperture e rifugi.

Il terrorismo internazionale dell'ISIS e, prima, quello di Al Qaeda ha espresso un fenomeno nuovo. La rete del terrore fa capo a organizzazioni che hanno un territorio e che sono proiettate verso la conquista di nuovi spazi e fonti di ricchezza.

Tali organizzazioni sono in grado di accumulare ingenti risorse economiche con attività delittuose di vastissima portata: non solo traffico di stupefacenti o di armi, o di migranti e opere d'arte, ma anche **contrabbando di petrolio**. E, in tali attività, necessitano di una vasta rete relazionale di complicità esterne all'associazione terroristica.

Nell'analisi dei rischi è particolarmente significativo valutare tali situazioni e, quindi, calibrare la verifica non solo con riferimento ai soggetti, ma, a volte, prevalentemente

con riferimento all'oggetto; e, quindi, non solo in relazione alla coerenza economico-finanziaria dell'operazione, quanto alla specificità del prodotto ed al rischio di provenienza da fonti vietate con ricaduta sulla finalità del finanziamento dell'organizzazione criminale.

Vulnerabilità, in tema di finanziamento del terrorismo, presentano anche **le carte prepagate e le valute virtuali.**

Attenzione crescente va rivolta ai **servizi digitali di pagamento di nuova generazione, offerti attraverso *smartphone***, in assenza di alcun contatto fisico diretto con il cliente, specie quando non si è assistiti da robusti presidi per la verifica di identità del cliente.

Al fine di individuare i canali di finanziamento utilizzati sia dalla mafia che dalle organizzazioni terroristiche una barriera selettiva è rappresentata dalle *segnalazioni per operazioni sospette*.

La Direzione nazionale, in adempimento del dettato legislativo di attuazione della IV Direttiva europea sulla prevenzione del riciclaggio, confronta le segnalazioni per operazioni sospette comunicate dall'UIF, nella parte riguardante le identità degli attori, con le annotazioni dei Registri Generali degli Affari Penali e con i Registri delle Misure di Prevenzione degli uffici di Procura e con le informazioni presenti nella banca dati SIDDA/SIDNA, che custodisce gli elementi acquisiti in tutte le indagini sviluppate dalle Direzioni distrettuali antimafia dal 1992 e dal febbraio 2015, anche quelli riguardanti le indagini di terrorismo. Attraverso tale procedura vengono estratte le segnalazioni di operazioni sospette che riguardano indagini in corso o misure di prevenzione riconducibili a contesti di mafia o di terrorismo.

I dati riguardanti l'identità delle persone sono coperti da crittografia e confrontati con un sistema che rende anonime le segnalazioni.

Anche laddove non si colgono precedenti nelle iscrizioni dei registri generali dei procedimenti penali o di prevenzione, gli approfondimenti, le analisi ed elaborazioni del gruppo “Ricerche”, integrato da personale della Guardia di Finanza e della DIA, presente presso la Direzione nazionale, consentono la formulazione di atti di impulso per soggetti contigui alle mafie o sospettati di terrorismo.

Nella materia del terrorismo internazionale, le analisi e le elaborazioni delle segnalazioni per operazioni sospette hanno consentito, in numerose occasioni, mediante la consultazione della banca Dati SIDNA, di aggregare dati e persone, in modo da ricostruire reti relazionali tra soggetti sospettati di terrorismo internazionale, con successiva comunicazione, nella forma degli atti di impulso, ai Procuratori distrettuali competenti.

Il d. lgs. N. 90 del 2017¹ ha rafforzato, quindi, il ruolo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che è divenuta destinataria di elementi di conoscenza volti a far confluire nei procedimenti penali in corso, o da avviare, le segnalazioni di operazioni sospette che presentano ricorrenze soggettive, nonché caratteristiche tali da sollecitare uno specifico atto di impulso da parte del Procuratore nazionale; l'approfondimento investigativo delle SOS, trasmesse dalla UIF, viene effettuato dalla GdF – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dalla DIA .

¹ L'attuale formulazione del decreto legislativo n. 90 del 2017, all'art. 8 intitolato “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo” prevede, tra l'altro, che “*1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:*

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante...

In ossequio alla formulazione vigente sono stati sottoscritti protocolli di intesa tra DNA e UIF, GF, PS in data 5.10.2017; tra DNA e DIA in data 26.10.2017, tra DNA e UIF in data 7.05.2018.

Si è evidenziata, però, la necessità di un meccanismo più fluido, più veloce, capace di trasferire rapidamente i **dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati**, per verificare la loro attinenza a **procedimenti giudiziari in corso**, anche ai fini della **potestà di impulso attribuita al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo**. E' necessario un flusso costante e completo, senza eccezioni, per attuare a pieno la **collaborazione e la condivisione delle conoscenze indispensabili per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

Il recepimento della c.d. V direttiva² rappresenta una occasione unica per migliorare l'attuale assetto di prevenzione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in linea con quanto già avvenuto con il D. Lgs. n. 90/2017.

Le nuove tecnologie, la globalizzazione delle transazioni finanziarie e la nascita di sistemi di pagamento alternativi, il cui anonimato ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali, rappresentano alcune delle tendenze per arginare le quali si rende necessaria l'adozione di nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza del contesto economico e finanziario nazionale ed europeo.

All'esito di numerosi confronti ed approfonditi dibattiti, all'interno del gruppo di lavoro tecnico costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui hanno partecipato esponenti delle diverse amministrazioni ed un magistrato della DNA, il Dipartimento del Tesoro ha licenziato una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni – ampiamente condivise da tutti i partecipanti alla discussione – necessarie a garantire il recepimento della c.d. V direttiva (cfr. allegato 1).

² La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017.

Lo schema di decreto conteneva alcune innovazioni normative, finalizzate a rendere rapido e completo il meccanismo di valutazione delle segnalazioni per operazioni sospette.

Nella previsione attuativa della V Direttiva era stata descritta³ la più stretta collaborazione tra UIF e DNA, che, *in modalità telematica, unitamente al Nucleo Speciale di Polizia valutaria e alla Direzione investigativa, riceve i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso ... , sia ai fini della potestà di impulso attribuita al procuratore nazionale, sia al fine di consentire la tempestiva informazione alle procure della Repubblica competenti.*

Nella nuova formulazione dell'art. 8 (riportata in nota) vi era una precisazione: *“Quando risulta la pendenza di un procedimento penale per reati diversi da quelli citati al primo periodo, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo comunica tempestivamente l'esistenza della segnalazione di operazioni sospette all'autorità giudiziaria competente, anche al fine di consentire alla stessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38”.*

³ In particolare, per quanto riguarda il contributo della Direzione nazionale, si era proceduto con l'articolo 1, comma 2 lettera m), a descrivere una forma diversa di collaborazione dell'UIF con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia; l'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 231/2007 veniva sostituito nella seguente formulazione: *“a) riceve tempestivamente dalla UIF, in modalità telematica, unitamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine, ferme le previsioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, altresì, del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi utile all'esercizio delle proprie attribuzioni. Quando risulta la pendenza di un procedimento penale per reati diversi da quelli citati al primo periodo, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo comunica tempestivamente l'esistenza della segnalazione di operazioni sospette all'autorità giudiziaria competente, anche al fine di consentire alla stessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli, volti a stabilire le specifiche tecniche della trasmissione e dello scambio, in modalità telematica, dei dati e delle informazioni di cui alla presente lettera e a garantire la tempestività del flusso informativo di ritorno relativo alle attività di coordinamento e impulso scaturenti dalle verifiche effettuate. E' assicurata l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante*

Tale proposizione deve aver preoccupato il Ministero della Giustizia, che, pur con le iniziali osservazioni critiche circa le innovazioni normative di cui all'art. 1, comma 2 lettera m) e comma 3, lettera d) dello schema di decreto, volto a riformulare rispettivamente l'art. 8, comma 1, lettera a) e l'art. 13 del D. Lgs. 231/2017, aderiva, in un primo momento, al testo predisposto dal Dipartimento del Tesoro, proponendo una riformulazione dell'art. 1, comma 2, lettera m), al fine di velocizzare la trasmissione agli uffici territorialmente competenti delle informazioni derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni di operazioni bancarie sospette anche in materie ulteriori e diverse da quelle relative alla criminalità organizzata mafiosa ed al terrorismo (cfr. allegato 2).

Attualmente, però, nello schema del decreto legislativo recante l'attuazione della c.d. V direttiva, predisposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la proposta di riformulazione dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2017 è stata totalmente cassata, limitatamente alle innovazioni riguardanti la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (cfr. allegato 3).

La nuova formulazione potrebbe aver creato dubbi con riferimento all'allargamento del raffronto delle identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni per operazioni sospette con le iscrizioni nei registri non solo per reati di mafia e terrorismo ma anche per reati ordinari. Tale raffronto avrebbe velocizzato la conoscenza delle segnalazioni da parte delle procure che trattano procedimenti nei confronti delle persone coinvolte nelle stesse segnalazioni.

Va qui precisato che il raffronto con le iscrizioni sarebbe avvenuto con meccanismo automatico, criptato, che avrebbe impedito la conoscenza delle iscrizioni riguardanti reati ordinari, non di mafia o terrorismo, alla Direzione nazionale.

Non sarebbe stato attuato lo straripamento delle funzioni della DNA ma soltanto la velocizzazione della comunicazione alle procure interessate, abolendo i ritardi derivanti dalla mancanza di conoscenza degli uffici giudiziari.

La Direzione nazionale avrebbe svolto un servizio di grande importanza per le procure ordinarie, senza svolgere alcun ruolo rispetto ai delitti diversi da quelli di mafia e terrorismo.

Escludere la riformulazione dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2017 significa impedire le significative innovazioni strategiche in tema di contrasto a tali fenomeni criminali, ovvero:

- la **previsione di una piattaforma telematica** per la trasmissione delle segnalazioni per operazioni sospette, che rappresenta, allo stato, l'unica modalità idonea ad assicurare trasparenza e segretezza nell'utilizzo e nella gestione delle stesse;
- la possibilità di utilizzare le informazioni derivanti dallo sviluppo delle **segnalazioni di operazioni bancarie sospette anche in materie ulteriori e diverse da quelle relative alla criminalità organizzata ed al terrorismo** che permette di agevolare le attività investigative delle Procure ordinarie, consentendo di rimediare al notevole rallentamento nei tempi di comunicazione delle segnalazioni per operazioni sospette che rischiano di essere acquisite dagli organi investigativi molti mesi dopo il loro invio.

Sul punto, evidenzio come le più recenti strategie legislative di lotta alla corruzione palesano un processo sinergico con gli strumenti previsti dalla normativa di contrasto al crimine organizzato.

Con la c.d. Legge Spazzacorrotti⁴, il legislatore ha affrontato il fenomeno corruttivo e, più in generale, l'azione di contrasto ai reati contro la PA, con interventi che si muovono sul profilo del diritto sostanziale e su quello investigativo-processuale (prevedendo, tra le tante misure, l'autorizzazione degli "agenti sotto copertura" e l'utilizzabilità senza limiti dei captatori informatici ai sensi dell'art. 266, comma 2-bis, c.p.p.).

Tale visione culturale viene sostenuta anche in ambito internazionale, laddove nel Secondo Rapporto sull'Italia nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac), Il Gruppo di revisione, riunitosi in Vienna dal 27 al 29 maggio 2018, nella decima sessione, peraltro, ha affermato: *"Migliorare ulteriormente la sua capacità di scambio di informazioni tra l'unità di informazione finanziaria e le autorità competenti. Per quanto riguarda la DNA, l'Italia è incoraggiata a prendere in considerazione il rafforzamento della cooperazione, attraverso lo scambio di informazioni, nelle indagini penali al di fuori del contesto della criminalità organizzata"*⁵.

⁴ Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

⁵ (<< Further enhance its capacity for information exchange between the financial intelligence unit and competent authorities. As far as DNA is concerned, Italy is encouraged to consider strengthening cooperation, through information exchange, in criminal investigative matters beyond the organized crime context (art. 14 (1)(b))>>).

La cancellazione della modifica all'art. 8 esclude la immediata utilizzabilità delle segnalazioni di operazioni sospette per i reati diversi da quelli di criminalità organizzata e di terrorismo.

Ma non solo in relazione all'art. 8 del d. Lgs. 231/2007 ma anche in relazione all'art. 13 del medesimo decreto erano state apportate modifiche con l'art. 3, lett. d) dello schema sopra richiamato. Tale disposizione riguardava la collaborazione e cooperazione internazionale, che la Direzione nazionale avrebbe potuto offrire con un contributo di conoscenza delle indagini di mafia e terrorismo sul territorio nazionale, anche, eventualmente, coinvolgendo la procura distrettuale titolare delle indagini. Il rafforzamento della cooperazione internazionale è oggi una necessità, di fronte alla operatività transnazionale delle organizzazioni criminali. La complessità e la rapida evoluzione dei fenomeni criminali necessitano, per un'efficace prevenzione e repressione degli stessi, della massima valorizzazione dei diversi strumenti di cooperazione giudiziaria previsti dalla normativa italiana ed internazionale. Come è noto, nel recepire la Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato, il legislatore italiano ha optato per **un modello di FIU di tipo amministrativo, distinguendo l'analisi finanziaria dall'analisi investigativa. Già il decreto n. 90 del 2017, seppur confermando l'impianto della normativa previgente, prevedendo la centralità della UIF, ha rappresentato una grande rivoluzione culturale in ragione del nuovo ruolo attribuito alla Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, organo unico nel suo genere, capace di garantire – grazie all'accesso ad ogni e più disparato dato info-investigativo – (attraverso la banca dati SIDNA-SIDDA) la possibilità di un'analisi delle informazioni consentendo altresì il coordinamento delle indagini e l'attività di impulso.**

Tale innovazione strategica può essere declinata anche in ambito internazionale, dove la Direzione nazionale vanta un proficuo impegno nel settore della cooperazione giudiziaria, nella visione progettuale di offrire il miglior supporto possibile anche alle attività amministrative degli organi istituzionalmente deputati al contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel rispetto del segreto investigativo la DNA fornisce all'UIF e all'Agenzia delle Dogane tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni acquisite.

La V Direttiva vorrebbe che tra le FIU si realizzi un canale di pronta condivisione anche in relazione a contenuti investigativi, riguardanti i temi e le persone coinvolti nella operazione sospetta.

E, su questo fronte, non può non ricordarsi che diversamente dalla UIF, che è emanazione della Banca d'Italia, e quindi organismo amministrativo, le FIU, in

Europa, sono quasi sempre “miste” nella composizione, con la presenza, cioè, di elementi provenienti da organi investigativi o magistratuali, e ciò, evidentemente agevola il meccanismo di circolazione delle informazioni riguardanti dati investigativi.

Con la nuova disciplina di attuazione della direttiva del 2018 si sarebbe potuto esplicitare una migliore e maggiore comunicazione verso la DNA anche in campo internazionale, pur con i limiti della circolazione delle informazioni stabiliti dalla stessa direttiva, così proiettando il sistema anche a livello internazionale con una maggiore partecipazione di un organo giudiziario.

L'azione di contrasto attuata dallo Stato, con strumenti e risorse che in nessun altro ordinamento sono presenti, ha consentito e consente il raggiungimento di risultati straordinari, che hanno fortemente indebolito le mafie e hanno consentito fino ad oggi di prevenire l'attuazione di progetti di attentato non portati ad esecuzione solo per la rapidità degli interventi giudiziari.

In tale globale contesto di conoscenza e approfondimenti delle informazioni si collocano le segnalazioni per operazioni sospette, alle quali la DNA assegna un rilievo prioritario, avendo strutturato parte significativa della propria organizzazione alla trattazione della materia, per i riflessi sia nazionali che internazionali nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il Procuratore Nazionale
Federico Cafiero de Raho

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N.90 CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e in particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15 comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 9 marzo 2017

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, lettera m), le parole *“di cui all'articolo 32 della direttiva”* sono soppresse;
 - b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole *“gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,”* sono sostituite dalle seguenti *“le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,”*;
 - c) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole *“comunque denominati”* sono aggiunte le seguenti *“, nei confronti dei soggetti obbligati”* e dopo le parole *“pertinente normativa di settore”* sono aggiunte le seguenti *“nei confronti dei predetti soggetti”*;
 - d) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole *“ai sensi dell'articolo 82 CAP”* sono sostituite dalle seguenti *“ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis), CAP e*

disposizioni applicative, limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, ”;

- e) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), punto n. 3, il paragrafo 3.1 è sostituito dal seguente:
“3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;”;
- f) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), punto n. 4, le parole *“in un soggetto giuridico analogo”* sono sostituite dalle seguenti *“in un istituto giuridico affine”;*
- g) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole *“a titolo professionale,”* sono aggiunte le seguenti *“anche online,”* e dopo le parole *“aventi corso legale”* sono aggiunte le seguenti *“o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, collocamento, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione delle valute medesime”;*
- h) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:
“ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;”;
- i) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole *“non emessa”* sono aggiunte le seguenti *“né garantita”* e dopo le parole *“di beni e servizi”* sono aggiunte le seguenti *“o per finalità di investimento”;*
- l) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6-bis. Il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di cui al comma 1, è considerato di interesse pubblico, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;
- m) all'articolo 3, comma 2, la lettera r) è soppressa;
- n) all'articolo 3, comma 2, lettera t), le parole *“ e di imprese assicurative”* sono sostituite dalle seguenti *“ di cui al presente comma”;*
- o) all'articolo 3, comma 2, lettera u), le parole *“e le imprese assicurative”* sono sostituite dalle seguenti *“ di cui al presente comma”;*
- p) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società”;
- q) all'articolo 3, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie

d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS, qualora il valore della singola operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro”;

- r) all'articolo 3, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro”;
- s) all'articolo 3, comma 5, alla lettera e), dopo le parole *“ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39”* sono aggiunte le seguenti *“, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro”;*
- t) all'articolo 3, comma 5, lettera i), le parole *“limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”* sono soppresse;
- u) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“ i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale”.

2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole *“e il seguito dato a tali segnalazioni”* sono aggiunte le seguenti *“nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”;*
- b) all'articolo 6, comma 4, lettera h), le parole *“dall'articolo 8, comma 1, lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti *“dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d-bis)”;*
- c) all'articolo 7, comma 2, lettera b), dopo le parole *“ per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* sono aggiunte le seguenti *“. I poteri ispettivi e di controllo, previsti dalla presente lettera, possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa”;*
- d) all'articolo 7, comma 2, lettera e), le parole *“ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,”* sono soppresse;
- e) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
“e-bis) accertano e contestano, in relazione ai propri compiti, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, rilevate nell'esercizio della propria attività e rientranti nella potestà sanzionatoria del Ministero dell'economia e delle finanze, cui trasmettono i relativi atti.”;
- f) all'articolo 7, comma 3, le parole *“, ad accesso riservato,”* sono soppresse;
- g) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole *“succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro”* sono aggiunte le seguenti *“nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro”;*
- h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole *“dei predetti soggetti obbligati”* sono aggiunte le seguenti *“o della società capogruppo”;*

- i) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:

- a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;*
- b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e degli atti che ritengono necessari.*

4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati comunitari, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.

4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia, ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.” ;

- l) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole “riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia” sono sostituite dalle seguenti “riceve senza ritardo dalla UIF, in modalità telematica, unitamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia”;*
- m) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole “in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse,” sono sostituite dalle seguenti “in corso per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale,”;*
- n) all'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole “Procuratore Nazionale” sono aggiunte le seguenti “, nonché, per le ulteriori fattispecie di reato, al fine di consentire la tempestiva informazione alle procure della Repubblica competenti. La Direzione*

nazionale antimafia e antiterrorismo può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi utile all'esercizio delle proprie attribuzioni." e le parole *"le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera,"* sono sostituite dalle seguenti *"le specifiche tecniche della trasmissione e dello scambio, in modalità telematica, dei dati e delle informazioni di cui alla presente lettera e a garantire la tempestività del flusso informativo di ritorno relativo alle attività di coordinamento e impulso scaturenti dalle verifiche effettuate,"*;

- o) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) stipula con la UIF appositi protocolli tecnici volti a garantire il coordinamento e l'efficienza delle attività di cooperazione internazionale;" ;
- p) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole *"371-bis c.p.p.,"* sono sostituite dalle seguenti *"371-bis del codice di procedura penale"*;
- q) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a), dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;" ;
- r) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";
- s) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";
- t) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole *"le disposizioni"* sono aggiunte le seguenti *"e le attribuzioni"*;
- u) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il 30 marzo di ogni anno, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
 - a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;*
 - b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;*
 - c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.";*

3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, la rubrica è sostituita dalla seguente *"(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)"*;

b) all'articolo 12, comma 1, le parole "le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti "e le amministrazioni e gli organismi interessati, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nonché l'autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,";

c) all'articolo 12, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla Direzione investigativa antimafia, secondo le rispettive attribuzioni, i risultati degli approfondimenti svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette inerenti le indagini di competenza delle procure della Repubblica interessate anche per effetto dell'attività di impulso investigativo e coordinamento delle indagini svolto dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a)";

d) l'articolo 13, è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di segreto investigativo e purché non derivi pregiudizio allo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti sulla base di motivazioni inerenti l'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale ovvero inerenti la natura giuridica o lo status dell'autorità competente richiedente.

2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale. A tal fine, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a stabilire modalità e termini della predetta collaborazione e a disciplinare il processo di richiesta di attivazione della cooperazione con le FIU da parte della UIF.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di segreto investigativo, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può scambiare informazioni e collaborare con le FIU per lo svolgimento dell'attività di analisi finanziaria di dati e informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie penali di riciclaggio, di autoriciclaggio e delle fattispecie di reato presupposte o collegate, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni e la previa specificazione dell'utilizzo a cui i predetti dati e le predette informazioni sono destinati. A tal fine, la UIF può utilizzare le stesse fonti informative e gli stessi poteri di cui dispone per l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e può stipulare protocolli

di intesa. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

5. La UIF partecipa ad analisi, congiunte con le FIU degli Stati membri, dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 51 della Direttiva (UE) 2015/849. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

6. La UIF utilizza le informazioni scambiate o ottenute ai sensi del presente articolo, unicamente per le finalità per cui le predette informazioni sono state richieste o fornite. L'utilizzo delle informazioni per finalità differenti da quelle specificamente dichiarate ovvero la trasmissione alle autorità nazionali interessate, di cui all'articolo 21, comma 4, lettere a) e b), sono subordinati al previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni.

7. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Lo scambio di informazioni e la cooperazione sono esclusi qualora risultino eccedenti rispetto alle finalità di cui al presente decreto ovvero si pongano in contrasto con le norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

e) dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

“ART. 13-bis

(Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri)

1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.”.

- 4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole “articoli 14 e 15.” sono aggiunte le seguenti “In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).”.**

ART. 2

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo II, Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole "*associato al cliente.*" sono aggiunte le seguenti "*In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati, adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.*";
- b) all'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 2, dopo le parole: "*nonché di un'identità digitale*" sono aggiunte le seguenti "*di livello massimo di sicurezza*" e le parole "*EU n. 910/2014*" sono sostituite dalle seguenti "*UE n. 910/2014 ovvero identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale;*";
- c) all'articolo 19, comma 1, lettera b), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "*la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.*" e, all'ultimo periodo, dopo le parole "*ai fiduciari di trust espressi*" sono aggiunte le seguenti "*e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini*";
- d) all'articolo 19, comma 3, le parole "*Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,*" sono soppresse, le parole "*i soggetti obbligati*" sono sostituite dalle seguenti "*I soggetti obbligati*" e le parole "*del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti*" sono sostituite dalle seguenti "*della prestazione assicurativa*";
- e) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole "*le persone fisiche titolari di poteri di*" sono aggiunte le seguenti "*rappresentanza legale,*" e dopo le parole "*direzione della società*" sono aggiunte le seguenti "*o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*";
- f) all'articolo 20, comma 5, lettera c), dopo le parole "*i titolari di funzioni di*" sono aggiunte le seguenti "*rappresentanza legale,*";
- g) all'articolo 20, comma 6, dopo le parole "*titolare effettivo*" sono aggiunte le seguenti "*nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 4, dell'impossibilità oggettiva all'esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell'identità del medesimo*";
- h) all'articolo 21, comma 1, le parole "*ad accesso riservato*" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"*f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5 in forza delle quali il titolare*

- effettivo è tale. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.”;*
- l) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, dopo le parole “22 dicembre 1986 n. 917” sono aggiunte le seguenti “*nonché gli istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana*”;
 - m) all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, dopo le parole “*relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust*” sono aggiunte le seguenti “*e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana*” e le parole “*o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario*” sono sostituite dalle seguenti “*o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini*”;
 - n) all'articolo 21, comma 4, lettera b), le parole “*alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e*” sono soppresse;
 - o) all'articolo 21, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“*d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.*”;
 - p) all'articolo 21, comma 5, lettere a) e b), dopo le parole “*trust*” sono aggiunte le seguenti “*e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,*”;
 - q) all'articolo 21, comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“*d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis);*”;
 - r) all'articolo 21, comma 5, alla lettera e), dopo le parole “*le basi di dati*” sono aggiunte le seguenti “*, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle*”;
 - s) all'articolo 21, comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“*e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela ed i conseguenti correttivi*”;

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.”;

- t) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo, di cui i soggetti obbligati sono tenuti a conservare estratto, non esonera i medesimi dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.”;
- u) all'articolo 22, comma 3, dopo le parole *“a cura degli amministratori,”* sono aggiunte le seguenti: *“richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche”;*
- v) all'articolo 22, comma 4, dopo le parole *“l'amministrazione dell'ente,”* sono aggiunte le seguenti: *“richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche”;*
- z) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, dopo le parole *“legge 16 ottobre 1989, n. 364,”* sono aggiunte le seguenti *“nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,”;*
- aa) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole *“per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano”* sono sostituite dalle seguenti *“o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani”;*
- bb) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole *“il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust”* sono sostituite dalle seguenti *“il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine,”;*
- cc) all'articolo 22, comma 5, secondo periodo, le parole *“I fiduciari di trust espressi conservano”* sono sostituite dalle seguenti *“I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini conservano”;*
- dd) all'articolo 22, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con apposito decreto, i criteri in base ai quali sono individuati i trust espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e gli istituti e i soggetti giuridici che, per assetto e funzioni, sono considerati affini ai trust espressi.”;
- ee) all'articolo 23, comma 2, lettera c), le parole *“indici di rischio relativi ad aree geografiche quali”* sono sostituite dalle seguenti *“indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in”;*

- ff) all'articolo 23, comma 3, le parole "*all'articolo 7, comma 1, lettera c)*", sono sostituite dalle seguenti "*all'articolo 7, comma 1, lettera a)*";
- gg) all'articolo 23, comma 3, alle lettere a) e b), le parole "*250 euro*" sono sostituite dalle seguenti "*150 euro*";
- hh) all'articolo 23, comma 3, lettera f), le parole "*100 euro,*" sono sostituite dalle seguenti "*50 euro,*";
- ii) all'articolo 23, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro."
- ll) all'articolo 24, comma 2, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, riconosciute, autorizzate o riconosciute dalle autorità nazionali preposte alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale;"
- mm) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;"
- nn) all'articolo 24, comma 4, le parole "*all'articolo 7, comma 1, lettera c)*" sono sostituite dalle seguenti "*all'articolo 7, comma 1, lettera a)*";
- oo) all'articolo 24, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;"
- pp) all'articolo 24, comma 5, lettera c), dopo le parole "*che siano persone politicamente esposte*" sono aggiunte le seguenti "*, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2"*
- qq) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole "*Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri*" sono aggiunte le seguenti "*, che comportano l'esecuzione di pagamenti,*" e dopo le parole "*oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,*" sono aggiunte le seguenti "*al momento dell'avvio del rapporto*";
- rr) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:
 - a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
 - b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;*

- c) *acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;*
 - d) *acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;*
 - e) *assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.*
- 4-ter. *Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.*
- 4-quater. *Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:*
- a) *negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;*
 - b) *negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;*
 - c) *richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli ;*
 - d) *richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio."*
- ss) *all'articolo 26, comma 2, la lettera b) è soppressa.*
- tt) *all'articolo 27, comma 3, dopo le parole " di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)" sono aggiunte le seguenti " , ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 ovvero mediante procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale";*
- uu) *all'articolo 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

“2. Oltre ai casi di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'art.26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.”.

2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31, comma 2, lettera b), dopo le parole *“dati identificativi”* sono aggiunte le seguenti *“, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 ovvero mediante procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale,”;*
- b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) la consultazione dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;”;
- c) all'articolo 33, comma 1, le parole *“lettere i), o), p) e q)”* sono sostituite dalle seguenti *“lettere i), o), p), q) e v)”*.

3. Al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole *“tra gli intermediari bancari e finanziari”* sono aggiunte le seguenti *“, a condizione che appartengano allo stesso gruppo,”;*
- b) all'articolo 40, comma 1, lettera d), dopo le parole *“ai reati presupposto associati”* sono aggiunte le seguenti *“nonché le comunicazioni e le analisi ad esse inerenti, di cui all'articolo 10, comma 4”*.

4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all'articolo 47, comma 2, le parole *“per l'approfondimento”* sono sostituite dalle seguenti *“anche per l'approfondimento investigativo”* e dopo le parole *“di finanziamento del terrorismo”* sono aggiunte le seguenti *“, mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa.”*.

ART. 3

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 50, la rubrica è sostituita dalla seguente *“(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)”*;
- b) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono aggiunte le seguenti *“nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi”*;
- c) all'articolo 50, comma 2, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono aggiunte le seguenti *“nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi”* e dopo la parola *“aperti”* sono aggiunte le seguenti *“o emessi”*.

ART. 4

(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole *“ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6”* sono aggiunte le seguenti *“, e dell'articolo 37, comma 3”*;
 - b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole *“in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16”* sono sostituite dalle seguenti *“in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16”*;
 - c) all'articolo 62, commi 2 e 5 le parole *“soggetti titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“soggetti che svolgono”*;
 - d) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole *“degli intermediari bancari e finanziari”* sono aggiunte le seguenti *“e dei soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 2”*;
 - e) all'articolo 62 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.”;
 - f) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole *“sottoposti a regime intermedio”* sono aggiunte le seguenti *“nonché di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo”* e le parole *“del comma 3”* sono sostituite dalle seguenti *“del comma 5”*;
 - g) all'articolo 62, comma 9 le parole *“nei confronti dei titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“nei confronti di coloro che svolgono”*;
 - h) all'articolo 65, comma 1, alla lettera a) le parole *“ai titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“a coloro che svolgono”* e dopo le parole *“intermediari bancari e finanziari”* sono aggiunte le seguenti *“e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)”* e le parole *“per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”* sono soppresse;

- i) all'articolo 65, comma 1, lettera b), dopo le parole *“ai revisori legali e”* sono aggiunte le seguenti *“, nell'ambito”* e le parole *“ titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“responsabili degli incarichi di revisione nonché ai soggetti che svolgono”*;
- l) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.”;
- m) all'articolo 65, comma 3, secondo periodo, dopo le parole *“gli atti”* sono aggiunte le seguenti *“, ivi compresi quelli di avvio del procedimento, a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari;”*;
- n) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole *“7 e 12,”* sono aggiunte le seguenti *“e di cui agli articoli”*;
- o) all'articolo 65, comma 8, le parole *“all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”* sono sostituite dalle seguenti *“all'articolo 108-bis CAP”*;
- p) all'articolo 65, comma 11, le parole *“ provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,”* sono sostituite dalle seguenti *“, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni”* e dopo le parole *“ nei confronti dei soggetti obbligati”* è aggiunta la seguente *“vigilati”*;
- q) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole *“Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,”* sono sostituite dalle seguenti *“Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,”*.

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90)

- 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, al comma 1, le parole *“lettera ff)”* sono sostituite dalle seguenti *“lettere ff) e ff-bis)”* e dopo le parole *“le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale”* sono aggiunte le seguenti *“e i prestatori di servizi di portafoglio digitale”*.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92)

- 1. All'articolo 9, comma 1, la parola *“amministrativa”* è soppressa.
- 2. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole *“di cui all'articolo 4,”* sono aggiunte le seguenti: *“commi 1 e 2,”*.

ART. 7
(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Riformulazione dell'articolo 1, comma 2 lettera m),

«all'articolo 8, comma 1, la lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007 è sostituita dalla seguente: *“a) riceve tempestivamente dalla UIF, in modalità telematica, unitamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine, ferme le previsioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo dispone, altresì, del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi utile all'esercizio delle proprie attribuzioni. Quando risulta la pendenza di un procedimento penale per reati diversi da quelli citati al primo periodo, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo comunica tempestivamente l'esistenza della segnalazione di operazioni sospette all'autorità giudiziaria competente, anche al fine di consentire alla stessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli, volti a stabilire le specifiche tecniche della trasmissione e dello scambio, in modalità telematica, dei dati e delle informazioni di cui alla presente lettera e a garantire la tempestività del flusso informativo di ritorno relativo alle attività di coordinamento e impulso scaturenti dalle verifiche effettuate. E' assicurata l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;”*»

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI 25 MAGGIO 2017, N.90 E N. 92, RECANTI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2015, NONCHE' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 MAGGIO 2018 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2015/849 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/138/CE E 2013/36/UE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali

modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15 comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del.....;

UDITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del ...

ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole *"direttiva 2006/70 CE della commissione"* sono aggiunte le seguenti: *" , come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018"* e alla lettera m), le parole *"di cui all'articolo 32 della direttiva"* sono soppresse;
- b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole *"gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,"* sono sostituite dalle seguenti: *"le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,"*, dopo le parole *"comunque denominati"* sono inserite le seguenti: *" , nei confronti dei soggetti obbligati"* e dopo le parole *"pertinente normativa di settore"* sono aggiunte le seguenti: *"nei confronti dei predetti soggetti"*;
- c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole *"ai sensi dell'articolo 82 CAP"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,"* ;
- d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente: *"3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;"* ;
- e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole *"in un soggetto giuridico analogo"* sono sostituite dalle seguenti: *"in un istituto giuridico affine"*;
- f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole *"a titolo professionale,"* sono inserite le seguenti: *"anche online,"* e dopo le parole *"aventi corso legale"* sono aggiunte le seguenti: *"o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute"* ;
- g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:
"ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;" ;
- h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole *"non emessa"* sono inserite le seguenti: *"né garantita"* e dopo le parole *"di beni e servizi"* sono inserite le seguenti: *"o per finalità di investimento"*;
- i) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione." ;

l) all'articolo 3, comma 2:

1) la lettera r), è soppressa;

2) alla lettera t), le parole *"e di imprese assicurative"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al presente comma"*;

3) alla lettera u), le parole *"e le imprese assicurative"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al presente comma"*;

m) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società";

n) all'articolo 3, comma 5:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;";

2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;";

3) alla lettera e), dopo le parole *"ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39"* sono aggiunte le seguenti: *" , anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;"*;

4) alla lettera i), le parole *" ,limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso "* sono soppresse;

5) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale. ";

o) all'articolo 3, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro."

2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) dopo le parole *"attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,"* sono inserite le seguenti: *"assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,"*;

- 2) alla lettera c), dopo le parole *"attività principale"* sono inserite le seguenti: *"per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma"*;
- b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole *"e il seguito dato a tali segnalazioni"* sono inserite le seguenti: *"nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte"*;
- c) all'articolo 6, comma 4, lettera h), le parole *"dall'articolo 8, comma 1, lettera a)"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d-bis)"*;
- d) all'articolo 7, comma 2:
- 1) alla lettera b), dopo le parole *"per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* sono aggiunte le seguenti: *"I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa"*;
- 2) alla lettera e), le parole *"ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,"* sono soppresse;
- e) all'articolo 7, comma 3, le parole *"ad accesso riservato,"* sono soppresse;
- f) all'articolo 7, comma 4 :
- 1) dopo le parole *"succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro"* sono inserite le seguenti: *"nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro"* e dopo le parole *"dei predetti soggetti obbligati"* sono aggiunte le seguenti: *"o della società capogruppo"*;
- 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- "4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:*
- a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;*
- b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.*
- 4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.*
- 4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.*
- 4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta*

ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.";

- g) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole "371-bis c.p.p.," sono sostituite dalle seguenti: "371-bis del codice di procedura penale;"

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

~~"a) riceve tempestivamente dalla UIF, in modalità telematica, unitamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso per i reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis e comma 3 quater del codice di procedura penale, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale, nonché, per le ulteriori fattispecie di reato, al fine di consentire la tempestiva informazione alle procure della Repubblica competenti. A tal fine, ferme le previsioni dell'articolo 371 bis del codice di procedura penale, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo dispone, altresì, del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi utile all'esercizio delle proprie attribuzioni. Quando risulta la pendenza di un procedimento penale per reati diversi da quelli citati al primo periodo, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo comunica tempestivamente l'esistenza della segnalazione di operazioni sospette all'autorità giudiziaria competente, anche al fine di consentire alla stessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 38. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli, volti a stabilire le specifiche tecniche della trasmissione e dello scambio, in modalità telematica, dei dati e delle informazioni di cui alla presente lettera e a garantire la tempestività del flusso informativo di ritorno relativo alle attività di coordinamento e impulso scaturenti dalle verifiche effettuate. E' assicurata l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;"~~;

2) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

~~"d bis) nell'ambito della cooperazione internazionale di cui all'articolo 13, stipula con la UIF appositi protocolli tecnici e può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per i profili di rispettiva competenza, specifici approfondimenti investigativi sulle informazioni fornite dalla UIF per effetto della predetta collaborazione;"~~;

3) alla lettera g), le parole "371 bis c.p.p.," sono sostituite dalle seguenti: "371 bis del codice di procedura penale;"

h) all'articolo 9, comma 4:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: *"a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati:"*;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *"b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40."*;

i) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

l) all'articolo 9, comma 7, le parole *"delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40."* sono sostituite dalle seguenti *"delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40."*;

m) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

n) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole *"le disposizioni"*, sono inserite le seguenti: *"e le attribuzioni"*;

o) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette."

3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)"*;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *"1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio."*;

3) al comma 7, dopo le parole "pregiudizio alle indagini. Le autorità di vigilanza di settore e la UIF" sono inserite le seguenti: " , fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), ";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. L'autorità giudiziaria ~~interessata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a)~~ può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. ";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis., tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 326 del codice penale. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale. ";

b) l'articolo 13, è sostituito dal seguente:

"ART.13. (Cooperazione internazionale)

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1. al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali. ";

c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

"ART.13-bis. (Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU)

1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le

FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 51 della Direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2.

5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.

ART. 13-ter. (Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri)

1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi."

4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole *"articoli 14 e 15"* sono aggiunte le seguenti: *"In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)."*;
- b) all'articolo 16 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della Direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese."

ART. 2

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole *"in considerazione"* sono inserite le seguenti: *"di disposizioni di legge sopravvenute ovvero"* e dopo le parole *"associato al cliente."* sono aggiunte le seguenti: *"In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale."*;
- b) all'articolo 19, comma 1:
 - 1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: *"nonché di un'identità digitale"* sono inserite le seguenti: *"di livello massimo di sicurezza"* e le parole *"EU n. 910/2014"* sono sostituite dalle seguenti: *"UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale"*;
 - 2) alla lettera b), all'ultimo periodo, dopo le parole *"ai fiduciari di trust espressi"* sono inserite le seguenti: *"e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini"*;
- c) all'articolo 19, comma 3, le parole *"Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,"* sono soppresse, le parole *"i soggetti obbligati"* sono sostituite dalle seguenti: *"I soggetti obbligati"* e le parole *"del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti"* sono sostituite dalle seguenti: *"della prestazione assicurativa"*;

d) all'articolo 20:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione."

2) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica."

e) all'articolo 20, comma 6, dopo le parole "titolare effettivo" sono aggiunte le seguenti: *"nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5. delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo";*

f) all'articolo 21 comma 1, le parole "ad accesso riservato" sono soppresse;

g) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio."

h) all'articolo 21:

1) al comma 3, primo periodo, le parole "22 gennaio 1986 n. 917" sono sostituite dalle seguenti: *"22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana";*

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust" sono inserite le seguenti: *"e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana", e le parole "o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario" sono sostituite dalle seguenti: "o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini";*

3) al comma 4, lettera b), le parole "alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e" sono soppresse;

4) al comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e

documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio;";

5) al comma 5, dopo le parole "il Ministro dello sviluppo economico," sono aggiunte le seguenti "sentito il Garante per la protezione dei dati personali";

6) al comma 5 lettera a), dopo le parole "delle persone giuridiche private e dei trust" sono inserite le seguenti: "e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana";

7) al comma 5, lettera b), dopo le parole "delle persone giuridiche private e dei trust" sono inserite le seguenti: "e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana";

8) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis):" ;

9) al comma 5, alla lettera e), dopo le parole "le basi di dati" sono inserite le seguenti: ", relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle";

10) al comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.";

11) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.";

i) all'articolo 22:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole, "a cura degli amministratori," sono inserite le seguenti: "richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche";

2) al comma 4, dopo le parole, "l'amministrazione dell'ente," sono inserite le seguenti: "richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche";

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.";

4) al comma 5, secondo periodo, le parole *"I fiduciari di trust espressi conservano"* sono sostituite dalle seguenti: *"I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano"*;

5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

~~*"5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, e fatte salve le disposizioni vigenti che individuano specifiche tipologie di istituti affini ai trust, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con apposito decreto, i criteri in base ai quali sono individuati i trust espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e gli istituti che, per assetto e funzioni, sono considerati affini ai trust espressi. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli atti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.*~~

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.";

l) all'articolo 23:

1) al comma 2, lettera c), le parole *"indici di rischio relativi ad aree geografiche quali"* sono sostituite dalle seguenti: *"indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in"*;

2) al comma 3, primo periodo, le parole *"all'articolo 7, comma 1, lettera c)"*, sono sostituite dalle seguenti *"all'articolo 7, comma 1, lettera a)"*;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola *"individuano"* è sostituita dalle seguenti: *"possono individuare"*;

4) al comma 3, alle lettere a) e b), le parole *"250 euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"150 euro"*;

5) al comma 3, lettera f), le parole *"100 euro,"* sono sostituite dalle seguenti: *"50 euro."*;

6) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro.";

m) all'articolo 24, comma 2, lettera b):

1) il numero 3 è sostituito dal seguente:

"3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;";

2) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette";

n) all'articolo 24, comma 4, le parole *"all'articolo 7, comma 1, lettera c)"*, sono sostituite dalle seguenti: *"all'articolo 7, comma 1, lettera a)"*;

o) all'articolo 24, al comma 5:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;";

2) alla lettera b) dopo le parole *"rapporti di corrispondenza transfrontalieri"* sono inserite le seguenti: *" , che comportano l'esecuzione di pagamenti. "*;

3) alla lettera c), dopo le parole *"che siano persone politicamente esposte"* sono aggiunte le seguenti: *" , salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2"*;

p) all'articolo 24, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della Direttiva.";

q) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole *"Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri"* sono inserite le seguenti: *" , che comportano l'esecuzione di pagamenti, "* e dopo le parole *"oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,"* sono inserite le seguenti: *" al momento dell'avvio del rapporto"*;

r) all'articolo 25, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una

prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:

a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;

c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli ;

d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.” ;

s) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) è soppressa;

t) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole “ di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale”;

u) all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva;

c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.";

v) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.";

2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, lettera b), dopo le parole *"dati identificativi"* sono inserite le seguenti: *"ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale,";*

b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole *"lettere i), o), p) e q)"* sono sostituite dalle seguenti: *"lettere i), o), p), q) e v)"*.

3. Al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole *"di finanziamento del terrorismo."* sono aggiunte le seguenti: *"Il trattamento dei dati personali, connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.";*

b) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole *"tra gli intermediari bancari e finanziari"* sono inserite le seguenti: *"a condizione che appartengano allo stesso gruppo.";*

c) all'articolo 40, comma 1, lettera d), dopo le parole *"anche sulla base di protocolli di intesa, le segnalazioni"* sono inserite le seguenti: *"di operazioni"* e dopo le parole *"ai reati presupposto associati"* sono inserite le seguenti: *"nonché le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4. e le relative analisi"*.

4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 47, al comma 2, le parole *"per l'approfondimento"* sono sostituite dalle seguenti: *"per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo"* e dopo le parole *"di finanziamento del"*

terrorismo” sono aggiunte le seguenti: “mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa tra la UIF, la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia, idonei a garantire l’adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.”.

ART. 3

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 50, la rubrica è sostituita dalla seguente: *“(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)”*;
- b) all’articolo 50, comma 1, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono inserite le seguenti: *“nonché l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi”*;
- c) all’articolo 50, comma 2, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono inserite le seguenti: *“nonché l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi”* e dopo la parola *“aperti”* sono inserite le seguenti: *“o emessi”*;
- d) all’articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.”.*

ART. 4

(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 58, comma 3, le parole *“ e responsabile,”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell’articolo 37, comma 3, responsabili”*;
- b) all’articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole *“in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16”* sono sostituite dalle seguenti: *“in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16”*;
- c) all’articolo 62, comma 7, dopo le parole *“degli intermediari bancari e finanziari”* sono inserite le seguenti: *“e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2”*;
- d) all’articolo 62 dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
“7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58. per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

ovvero plurime. la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile."

- e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole "*sottoposti a regime intermedio*" sono inserite le seguenti: "*nonché dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo*" e le parole "*del comma 3*" sono sostituite dalle seguenti: "*del comma 5*";
- f) all'articolo 65, comma 1:
 - 1) alla lettera a) dopo le parole "*intermediari bancari e finanziari*" sono inserite le seguenti: "*e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera ff)*";
 - 2) alla lettera b) dopo le parole "*ai revisori legali e alle*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai revisori legali e, nell'ambito delle*" e le parole "*titolari di*" sono sostituite dalle seguenti: "*responsabili degli incarichi di revisione nonché ai titolari di*";
 - 3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"*c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.*"
- g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole "*7 e 12,*" sono inserite le seguenti "*e di cui agli articoli*";
- h) all'articolo 65, comma 8, le parole "*all'articolo 13, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*" sono sostituite dalle seguenti "*all'articolo 108- bis CAP*";
- i) all'articolo 65, comma 9, dopo le parole "*in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.*" sono inserite le seguenti: "*All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.*";
- l) all'articolo 65, comma 11, le parole "*provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,*" sono sostituite dalle seguenti: "*, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni*" e dopo le parole "*nei confronti dei soggetti obbligati*" è aggiunta la seguente "*vigilati*";
- m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: "*Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,*";

ART. 5

(Modifiche ad altre disposizioni vigenti)

1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, al comma 8-bis, le parole "*lettera ff)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettere ff) e ff-bis)*" e dopo le parole "*le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*" sono inserite le seguenti: "*e i prestatori di servizi di portafoglio digitale*".

2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 le parole "*entro 12 mesi*" sono sostituite dalle seguenti "*entro trentasei mesi*".
3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 le parole "*entro 12 mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro trentasei mesi*".
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dopo le parole "*il procedimento sanzionatorio*" sono inserite le seguenti: "*per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e*".

ART. 6

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.